

## Quale tutela linguistica per l'alloglotta in custodia cautelare?

di Maria Merlino

magistrata di sorveglianza a Pescara

Breve commento a Cass. Sez. Un., 26.10.2023, dep. 11.04.2024, imp. Niecko

Sommario: 1. Il contrasto interpretativo – 2. Le fonti – 3. Breve storia dell'art. 143 c.p.p. – 4. La diversa modulazione del vizio linguistico in sede cautelare – 5. Interesse a capire... purché vi sia un interesse a impugnare.

### 1. Il contrasto interpretativo

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo sull'individuazione delle conseguenze processuali derivanti dall'omessa o tardiva traduzione del provvedimento di una misura cautelare personale nei confronti di un soggetto alloglotta che non conosce la lingua italiana.

La questione diritto è stata così formulata: se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione.

Nell'ordinanza di rimessione, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato l'esistenza di due contrapposti orientamenti.

Secondo una prima impostazione, l'omessa o tardiva traduzione non dà luogo a nullità, come desumibile dall'art. 143, co. 1, c.p.p., che stabilisce la doverosa traduzione degli atti fondamentali, funzionale a consentire l'esercizio della difesa, senza tuttavia prevedere alcuna sanzione processuale. Aderendo a tale interpretazione, il vizio linguistico (omessa o tardiva traduzione) non si riflette sulla struttura ontologica dell'atto, ma può comportare conseguenze in termini di efficacia dello stesso, potendo, al più, incidere sulla validità degli atti processuali derivati.

Il contrapposto orientamento sostiene l'esistenza di un vizio dell'atto, pur declinandosi diversamente gli effetti processuali che ne derivano a seconda del momento in cui l'autorità procedente apprende che l'interessato non comprende o non parla sufficientemente la lingua italiana: se tale conoscenza precede l'adozione dell'atto, l'omessa o tardiva traduzione determina una nullità a regime intermedio (come già affermato da Cass., Sez. Un., 24 settembre 2003, dep. 2004, Zalagaitis orientamento ribadito da successive pronunce); se, invece, l'ignoranza della lingua nella quale il provvedimento cautelare è stato redatto non è nota al giudice al momento dell'emissione dell'ordinanza, è doverosa la traduzione entro un congruo termine, pena l'invalidità sopravvenuta dell'atto.

### 2. Le fonti

Prima di illustrare la soluzione del contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno ricordato l'addentellato normativo rilevante in materia, costituito da una pluralità di fonti.

Analizzando le matrici normative della disciplina, la Suprema Corte ha rimarcato l'esistenza di importanti fonti di rango sovraordinato: l'art. 6, par. 3, CEDU riconosce il diritto di ogni persona di essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa formulata; l'art. 111 Cost., co. 3, Cost. pure rammenta l'obbligo di informazione tempestivo e riservato dell'accusa, per consentire la preparazione della difesa, con la necessità che l'interessato sia assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Nell'attuale ordinamento processuale penale, gli allogliotti possono giovare dell'assistenza di un interprete e ottenere la traduzione scritta degli atti, secondo le regole di cui agli artt. 143 ss. c.p.p., novellate nel 2014 e nel 2016 in seguito al recepimento della direttiva 2010/64/UE: si tratta della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, che è stata recepita in Italia, tra l'altro, mediante la modifica degli artt. 143 ss. c.p.p.

Deve qui ricordarsi che il codice di rito si occupa della lingua italiana, dopo aver precisato che è obbligatorio l'uso dell'italiano (art. 109, co. 1, c.p.p.), consente ai soli cittadini dello Stato, appartenenti a determinate minoranze etniche, di utilizzare la propria lingua madre nel procedimento, al ricorrere di date condizioni: la tutela è circoscritta territorialmente e subordinata all'attivazione di parte. Essa, poi, non è subordinata alla mancata o insufficiente conoscenza della lingua italiana.

In ciò risiede una delle principali differenze con l'assistenza linguistica per gli allogliotti di cui agli artt. 143 ss. c.p.p., per i quali il diritto all'interprete dipende, invece, dalla prova della difficoltà di parlare o di comprendere la lingua in cui si svolge il processo.

Il "doppio binario" si spiega in ragione della diversa *ratio* sottesa alle due discipline: la valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle minoranze nazionali, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione, da un lato; la tutela del diritto di difesa, *sub specie* di partecipazione consapevole, dall'altro. La garanzia linguistica ex artt. 143 ss. c.p.p. è applicabile, in effetti, a tutti i soggetti allogliotti, siano essi italiani, stranieri o apolidi<sup>1</sup>.

Tornando alle novità legislative di derivazione europea, due i principali interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina dell'assistenza linguistica nel processo penale: il D.lgs. 1° luglio 2014, n. 101, che ha recepito la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e il menzionato D.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 – sul quale si soffermano le Sezioni Unite – che ha ratificato la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti nel procedimento penale. Con successivo d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, state apportate disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 32/2014.

Le novità introdotte dal D.lgs. 101/2014 hanno riguardato, anzitutto, la modifica dell'art. 293 c.p.p., che oggi include l'obbligo, per l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria, incaricato di eseguire l'ordinanza di custodia cautelare, di consegnare tempestivamente all'interessato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, con indicazione dei diritti che spettano all'indagato, tradotta in una lingua a lui comprensibile ove non capisca l'italiano. Analogo obbligo informativo è stato previsto per le persone arrestate o fermate (art. 386 c.p.p.). L'art. 1 D.lgs. 101/2014 è poi intervenuto sull'art. 369-bis c.p.p., assicurando all'indagato o all'imputato a piede libero il diritto di ricevere, prima dell'interrogatorio o comunque al termine delle indagini preliminari, l'informazione sui propri diritti. All'art. 369 c.p.p. è stato aggiunto un comma 1-bis, contenente l'obbligo per il pubblico ministero di inserire, all'interno dell'informazione di garanzia, anche la comunicazione relativa ai diritti conoscitivi che riguardano l'iscrizione del registro ex art. 335, co. 3, c.p.p.

---

<sup>1</sup> Mentre la tutela delle minoranze linguistiche è giustificata dalla volontà dell'ordinamento di proteggere le peculiarità culturali del nostro territorio, esaltandone le caratteristiche storiche di differenziazione (anche linguistica), e non è direttamente strumentale ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, in quanto non è finalizzata alla adeguata comprensione degli aspetti processuali, l'esigenza sottesa alla disciplina di cui agli artt. ss. 143 c.p.p. è, invece, quella di assicurare ad ogni imputato, di qualsiasi nazionalità, il diritto di partecipare consapevolmente al procedimento penale e di esercitare i diritti e le facoltà difensive. La Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 10 del 12 gennaio 1993, delineò in maniera energica e innovativa la figura dell'interprete nel nostro ordinamento. La pronuncia costituisce la pietra miliare dell'evoluzione del diritto all'assistenza linguistica. Collegando l'art. 143 c.p.p. alle fonti sovranazionali e in particolare alla CEDU e al PIDCP, alla cui osservanza il legislatore è tenuto in virtù dell'art. 2 della legge delega del 1987, la Corte affermò che la disposizione codicistica deve essere considerata espressiva di una clausola generale dell'ordinamento, destinata ad espandersi e a specificarsi di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, non potendo essere limitata a seconda del tipo di atto cui afferisce. La garanzia linguistica rientra tra gli strumenti necessari ad assicurare che il diritto di difesa sia effettivo, in quanto è prevista al fine di consentire all'interessato di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

Il legislatore si è preoccupato, infine, di modificare l'art. 12 L. 69/2005 in materia di mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati esteri per prevedere la comunicazione scritta delle informazioni già previste dallo stesso art. 12.

Occorre soffermarsi maggiormente sulle novità introdotte dal D.lgs. 32/2014.

La novella ha interessato, anzitutto, l'art. 104 c.p.p., cui è stato aggiunto un comma 4-bis; gli artt. 67 e 68 disp. att. c.p.p. sono stati modificati, così come l'art. 5, lett. d) DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Ma riforma è intervenuta, soprattutto – ed è il tema che qui interessa – a riscrivere integralmente il testo dell'art. 143 c.p.p., il quale oggi risulta così formulato:

«Art. 143. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali<sup>2</sup>.

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria».

Deve infine ricordarsi l'art. 51-bis disp. att. c.p.p., introdotto dal D.lgs. 129 del 2016, che ha stabilito, al comma secondo, che «quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'art. 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale». La possibilità di tradurre oralmente, anche in via parziale, i documenti di cui all'art. 143, co. 2, c.p.p., è ancorata a «particolari ragioni di urgenza», da motivare espressamente in apposito decreto.

L'ampiezza delle modifiche al tessuto normativo, in conclusione, sembra espressiva di un significativo ampliamento della tutela.

Nel primo decennio di vigenza della disciplina di derivazione europea, molte questioni ermeneutiche sono rimaste, tuttavia, irrisolte.

### **3. Breve storia dell'art. 143 c.p.p.**

Nel codice del 1930, la normativa sull'interprete era contenuta nell'insieme delle disposizioni riguardanti l'istruzione formale. L'art. 326 c.p.p. prev. collocava l'intermediario linguistico tra gli

---

<sup>2</sup> La nuova rubrica dell'art. 143 c.p.p. – si è passati dalla «nomina dell'interprete» del testo del 1988 a un vero e proprio «diritto all'interprete» - ha annunciato una importante inversione di tendenza rispetto al passato, cristallizzando l'esistenza di un diritto soggettivo vero e proprio, relativo all'esercizio del diritto di difesa.

ausiliari del giudice, e ne individuava la funzione caratterizzante nell'esigenza di assicurare l'intelligibilità obiettiva di tutti gli atti del processo, attraverso l'omogeneità della lingua adoperata e senza distinguere, tra le dichiarazioni o deposizioni, quelle provenienti dall'imputato.

Si determinava, in tal modo, una pericolosa commistione tra garanzia linguistica e prove, nel senso che il diritto all'assistenza linguistica veniva inteso restrittivamente come funzionale ai soli atti di acquisizione probatoria.

Il legislatore del 1988, invece, inserì l'insieme delle regole sull'interpretariato e la traduzione nel libro II, dedicato agli atti del procedimento. La diversa collocazione, salutata con favore dalla dottrina<sup>3</sup>, esprimeva una nuova concezione dell'istituto, in linea con la maggiore sensibilità del legislatore al tema delle garanzie della difesa: il diritto alla traduzione scritta e all'interpretazione orale doveva tendere ad assicurare la corretta partecipazione del soggetto al procedimento, e non soltanto la completa formazione del compendio probatorio<sup>4</sup>.

Il diritto all'assistenza dell'interprete non si faceva discendere automaticamente, quale atto dovuto e imprescindibile, dal mero *status* di straniero o apolide, ma richiedeva l'ulteriore, qualificante presupposto dell'accertata «non conoscenza» della lingua italiana<sup>5</sup>. Stabiliva, infatti, il primo comma dell'art. 143 c.p.p., nella sua formulazione originaria (cioè quella in vigore fino al 2014) che l'imputato «che non conosce<sup>6</sup> la lingua italiana» aveva diritto di «farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti» cui partecipava, precisando che la conoscenza della lingua italiana si dovesse presumere, fino a prova contraria, in capo al cittadino italiano. Aggiungeva il secondo comma della disposizione che la nomina dell'interprete era necessaria, oltre che nel caso appena menzionato e nell'ipotesi di soggetto sordomuto, quando occorreva «tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile»; la garanzia linguistica era estesa anche alla «persona che vuole o deve fare una dichiarazione che non conosce la lingua italiana», con la precisazione che la dichiarazione poteva farsi per iscritto, inserendo nel verbale la traduzione ad opera dell'interprete. Si ribadiva, infine, che il ricorso all'ausilio dell'esperto linguista doveva avvenire anche nell'ipotesi di conoscenza personale della lingua straniera o del dialetto da interpretare da parte del giudice, del P.m. o dell'ufficiale di polizia giudiziaria e che la prestazione dell'ufficio di interprete era obbligatoria.

Secondo la trama letterale dell'originario art. 143 c.p.p., la garanzia linguistica operava con riferimento a quattro distinte finalità: garantire all'imputato di comprendere le accuse a suo carico; permettergli di seguire gli atti cui partecipava; consentire l'ingresso nel procedimento di materiale redatto in lingua straniera; riconoscere all'interessato la possibilità di rendere dichiarazioni nella propria lingua.

Erano indicati, in definitiva, gli scopi della garanzia, ma non i singoli atti suscettibili di traduzione oppure i momenti procedurali durante i quali questa doveva considerarsi indefettibile.

Per tale ragione, molte erano le questioni dibattute, soprattutto in dottrina.

<sup>3</sup> Vigoni, *Minoranze, stranieri e processo penale*, n *Protagonisti e comprimari del processo penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1995, p. 356; Ubertis, *sub art. 143*, in *Comm. C.p.p., Amodio, Dominioni*, p. 146.

<sup>4</sup> La doverosità del ricorso all'opera dell'interprete al fine di non vanificare, a causa degli ostacoli derivanti dall'incomprensione linguistica, l'effettivo esercizio dei diritti difensivi e di garantire una posizione di eguaglianza tra i vari imputati, era del resto stata sottolineata, già sotto la vigenza del c.p.p. 1930, da quella dottrina che ribadiva la necessità di mettere l'imputato in condizione di partecipare attivamente al processo con la piena consapevolezza del fatto a lui imputato, dei suoi obblighi e delle sue facoltà; si osservava che, con riferimento al soggetto che non conosca la lingua italiana o quantomeno non la capisca in maniera adeguata, ciò poteva realizzarsi soltanto attraverso la nomina dell'interprete, diretta a rendere possibile l'esercizio dell'autodifesa. Sul punto, cfr. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, II, Le garanzie fondamentali, Milano, 1984, p. 168.

<sup>5</sup> Cass., Sez. Un., 31 maggio 2000, Jakani, in *Cass. pen.*, 2000, 3257.

<sup>6</sup> Con tale espressione il legislatore intendeva unificare le due diverse ipotesi di mancata comprensione le parole degli altri (il «non comprendere») e incapacità di esprimersi a parole proprie (il «non parlare») nella lingua ufficiale. Tanto risulta dalla *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, in *Suppl. ord.*, n. 2, 52.

La disciplina normativa era sicuramente caratterizzata da scarsa chiarezza o comunque da una certa lacunosità in ordine all'indicazione dell'effettivo ambito di tutela offerto<sup>7</sup>, ma la giurisprudenza mostrava scarsa sensibilità al tema, arroccandosi, talvolta, su formali posizioni restrittive.

L'estensione della portata oggettiva della garanzia linguistica faticò così tanto ad affermarsi che si resero necessari diversi interventi chiarificatori da parte delle Sezioni Unite.

In un primo tempo, si impose la tesi per cui il diritto all'assistenza dell'interprete dovesse essere limitato – fatte salve le specifiche previsioni dettate agli artt. 109 co. 2 e 169 co. 3 c.p. – alle sole attività svolte in udienza, cioè agli atti orali, e non potesse applicarsi agli atti da notificare. La giurisprudenza di legittimità, pressoché uniforme, affermava che l'art. 143 c.p.p. riconosceva all'imputato – cittadino italiano o straniero – non in grado di esprimersi in italiano, il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipava, ma tale garanzia era da considerarsi limitata agli atti orali e, sebbene contenuta in una disposizione intitolata « traduzione degli atti », non prevedeva la traduzione degli atti scritti da notificare all'imputato che non conosceva la lingua<sup>8</sup>.

La dottrina evidenziò subito l'inidoneità di tale limitazione a soddisfare le esigenze di difesa dell'imputato, in quanto l'assistenza dell'interprete all'udienza sarebbe stata del tutto inutile se l'imputato non fosse stato in grado di comprendere la citazione che gli era stata precedentemente notificata. Ancora: l'accusa formulata contro l'alloglotta doveva essergli resa comprensibile in un tempo tale da non comportare l'eliminazione del termine a comparire<sup>9</sup>.

Le incongruenze prospettate dalla dottrina vennero stigmatizzate dalla Corte costituzionale nella pronuncia del 12 gennaio 1993, n. 10.

La Corte ricordò, anzitutto, che l'art. 6 CEDU e l'art. 14 PIDCP attribuivano la natura di diritto soggettivo perfetto al diritto dell'imputato ad essere informato nella lingua a lui nota e in modo dettagliato del contenuto delle accuse emergente dagli atti processuali. Alla luce di tali fonti, vincolanti per il legislatore ordinario, l'art. 143 c.p.p. doveva essere interpretato in modo estensivo, sì da assicurare una garanzia effettiva e applicabile in concreto a seconda delle diverse esigenze di volta in volta emergenti.

L'impostazione che limitava il diritto all'assistenza linguistica ai soli atti orali fu superata sulla base dello stesso tenore letterale dell'art. 143 c.p.p., che espressamente sanciva la necessità della traduzione per comprendere l'accusa a carico e seguire il compimento degli atti: la comprensione degli addebiti non poteva che avvenire per mezzo della lettura del capo di imputazione o dell'incolpazione provvisoria contenuti, rispettivamente, nell'atto di citazione e nell'ordinanza cautelare.

Due le questioni riunite nel medesimo giudizio: la prima, sollevata dal Pretore di Torino, prendeva le mosse dalle dichiarazioni svolte in apertura del dibattimento dall'imputato straniero che, con l'ausilio dell'interprete, si era lamentato di non aver compreso il decreto di citazione a giudizio che gli era stato notificato in carcere. Il giudice del merito dubitava della legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, co.1, 24, co. 2, e 76 della Costituzione – dell'art. 555, co. 3, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il decreto di citazione diretta a giudizio dovesse esser notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua a lui nota. La seconda questione, sollevata dal Tribunale di Milano, aveva ad oggetto, in riferimento all'art. 24, co. 2, Cost., il combinato disposto formato dall'art. 456, co. 2, c.p.p. e dall'art. 458, co. 1, c.p.p., nella parte in cui queste disposizioni non prevedevano che l'avviso contenuto nel decreto di giudizio immediato, recante l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, dovesse essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana.

Entrambe le questioni furono dichiarate infondate. La Corte costituzionale chiarì che non poteva considerarsi corretto il presupposto interpretativo da cui partivano i giudici rimettenti, e cioè che la

<sup>7</sup> Vigoni, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., p. 341.

<sup>8</sup> Cass., Sez. VI, 11 marzo 1993, Osagie Anuanru, in *Arch n. proc. pen.*, 1993, p. 421; Cass., Sez. V, 18 dicembre 1992, Hrustic, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1866; Cass., Sez. VI, 19 febbraio 1991, Muzi, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1530.

<sup>9</sup> BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, in *Cass. pen.*, 2011, 3, pp. 2412 ss.

regola predisposta dall'art. 143 c.p.p. dovesse considerarsi rigidamente circoscritta agli atti orali ed estendersi agli atti da notificare solo in riferimento ai casi espressamente previsti come eccezione a quella regola, vale a dire nelle ipotesi di attivazione della garanzia linguistica per l'appartenente alla minoranza etnica riconosciuta (art. 109, co. 2, c.p.p.) ovvero nel caso di notificazione all'imputato all'estero (art. 169, co. 3, c.p.p.). Richiamando i principi sovranazionali racchiusi nell'art. 6, co. 3, lett. a) CEDU e nell'art. 14, co. 3, lett. a) PIDCP, premessa la natura di diritto soggettivo perfetto e direttamente azionabile della garanzia linguistica in ordine alla tempestiva e completa conoscenza delle accuse a carico, era doverosa una interpretazione estensiva delle disposizioni codicistiche, l'unica, cioè, in grado di conferire carattere di concretezza ed effettività ad una garanzia che altrimenti sarebbe rimasta soltanto sulla carta.

Cadde, così, la distinzione tra atti orali e atti scritti ed entrambi furono considerati suscettibili di essere tradotti, ove necessario ad assicurare le esigenze di comprensibilità linguistica dell'imputato.

Malgrado tale storico arresto del Giudice delle leggi, la giurisprudenza mantenne a lungo un atteggiamento oscillante, manifestando chiare resistenze al pieno riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica.

Non mancarono, infatti, successive pronunce di legittimità e di merito sintomatiche di grave disattenzione verso le esigenze degli allogliotti, dimentiche della necessità di assicurare a questi ultimi di non risultare danneggiato dall'ignoranza della nostra lingua<sup>10</sup>.

Se pressoché uniforme era l'orientamento che imponeva, nel rispetto della sentenza n. 10 del 1993, la traduzione del decreto di citazione a giudizio<sup>11</sup>, il riconoscimento del diritto alla traduzione dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare<sup>12</sup> e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari<sup>13</sup> fu affermato soltanto all'esito di lunghi dibattiti giurisprudenziali.

Pericolose oscillazioni si manifestarono in ordine all'obbligo di traduzione della sentenza o del decreto penale di condanna e dell'estratto contumaciale della sentenza. Più in generale, la questione riguardava l'operatività dell'assistenza linguistica alla fase successiva alla conclusione del giudizio.

---

<sup>10</sup> Rivello, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, in Trattato di Procedura Penale, a cura di Ubertis, Voena, Milano, 1999, p. 243.

<sup>11</sup> Cass., Sez. Un., 31 marzo 2000, Jakani, cit.; Cass., Sez. IV, 15 dicembre 1999, Venedas, in *Mass. Uff.*, n. 215662; Cass., Sez. I, 24 febbraio 2004, in *Mass. Uff.*, n. 227235.

<sup>12</sup> Secondo Cass., Sez. Un., 24 settembre 2003, Zalagaitis, in *Mass. Uff.*, n. 226717 «il provvedimento che dispone la custodia cautelare, per il contenuto che lo contraddistingue – la contestazione di un reato con la indicazione dei gravi indizi di colpevolezza, che giustificano l'emissione del provvedimento coercitivo, e delle esigenze cautelari – e per gli effetti che ne scaturiscono – la privazione della libertà – è certamente uno degli atti rispetto ai quali è pressoché impossibile ipotizzare che colui che ne è il destinatario non voglia esercitare il diritto, inviolabile, di difesa. Esercizio il cui imprescindibile, naturale presupposto non può che essere la comprensione dell'atto, impossibile per chi non conosca la lingua italiana, nella quale, obbligatoriamente, gli atti del procedimento sono compiuti, donde l'onere processuale per il giudice di porre a disposizione dell'indagato o dell'imputato quei presidi – traduzione dell'atto, interprete – che l'ordinamento giuridico prevede nel titolo IV del libro II del codice di rito.

Non può seguirsi l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la necessità di garantire la consapevole partecipazione al procedimento non è prospettabile in relazione all'ordinanza di custodia cautelare, non contenendo quest'ultima, al proprio interno, dati informativi ovvero mirati avvertimenti in ordine all'esistenza e alle modalità di esercizio di diritti e facoltà dell'indagato, in relazione agli effetti dell'atto, cui il difetto della traduzione in lingua italiana si porrebbe come concreto ostacolo. Se, infatti, non può negarsi che l'ordinanza di custodia cautelare non contenga quei particolari dati informativi ovvero quei mirati avvertimenti che giustificherebbero la sicura necessità di traduzione; tuttavia tali avvertimenti sono contenuti in quegli atti, come l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. e la possibilità di impugnare il provvedimento con il riesame, nei quali l'intervento o l'iniziativa dell'interessato hanno senso soltanto se questi, non a conoscenza della lingua italiana, sia stato posto nelle condizioni di comprendere il significato dell'ordinanza. Quanto al primo profilo, è chiaro che il diritto di difesa si può esercitare anche mediante la contestazione del contenuto dell'ordinanza cautelare, e dunque sarà necessario per l'indagato offrire contributi utili a convincere il giudice della non permanenza delle condizioni di applicabilità della stessa e della insussistenza delle esigenze cautelari: ma in tanto questa facoltà potrà esercitarsi in quanto l'indagato sia stato in grado di comprendere il contenuto dell'ordinanza e soprattutto le ragioni che hanno portato il giudice a privarlo della libertà».

<sup>13</sup> Cass. Sez. Un., 26 settembre 2006, Cieslinsky, in *Cass. Pen.*, 2007, p. 514.

Quanto alla sentenza, si riteneva che l'omessa traduzione non ne determinasse la nullità, ma soltanto la possibilità di rimessione in termini ai fini della presentazione dell'impugnazione, con decorrenza dei termini dal momento in cui l'imputato avesse avuto contezza della stessa provvedendo, a sue spese, alla traduzione della motivazione<sup>14</sup>.

In senso favorevole alla necessità di tradurre l'estratto contumaciale si espresse solo parte della giurisprudenza<sup>15</sup>.

Si ritenevano, poi, non suscettibili di traduzione gli avvisi di fissazione delle udienze camerali, in quanto non contenevano elementi rilevanti in ordine all'accusa e all'esercizio del diritto di difesa<sup>16</sup>.

Neppure indefettibile era la traduzione dell'informazione di garanzia, poiché si riteneva che l'omessa assistenza linguistica, per quell'atto, costituisse una nullità a regime intermedio e dunque sanabile<sup>17</sup>; si escludeva del tutto la sussistenza di una qualche forma di nullità per la mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni<sup>18</sup>, nonché l'omessa traduzione della convalida e del verbale di sequestro e la mancata nomina dell'interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro compiute dalla polizia giudiziaria, malgrado il carattere a sorpresa di queste attività.

Lo scenario fin qui descritto ha subito un significativo mutamento con l'avvento della legislazione di derivazione europea<sup>19</sup>, mutamento tuttavia ancora insoddisfacente, in quanto alcune impostazioni ermeneutiche, ingiustificatamente restrittive, sono sopravvissute alla riforma.

---

<sup>14</sup> Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2013, Zhou, in *Mass. Uff.*, n. 261828; Cass., Sez. IV, 19 marzo 2013, Gharby, in *Mass. Uff.*, n. 255694; Sez. IV, 29 aprile 2009, Buzutov, in *Mass. Uff.*, 243845 (in relazione alla sentenza di estradizione); Sez. VI, 30 settembre 2009, Pantovic, in *Mass. Uff.*, 245314, con riguardo alla sentenza della corte d'appello che dispone la consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo.

<sup>15</sup> Cass., Sez. V, 12 maggio 1995, Alegre, in *Cass. pen.*, 1996, 2596; Sez. III, 15 novembre 2007, Hu, in *Mass. Uff.*, n. 238605; Sez. I, 22 gennaio 2008, Omobude, in *Mass. Uff.*, n. 239231; *Contra*: Cass., Sez. I, 3 maggio 2010 n. 16807, in *Mass. Uff.*, n. 247073; Sez. I, 3 luglio 2008, Savier, in *Mass. Uff.*, n. 240813; Sez. I, 21 aprile 2010, Culi, in *Mass. Uff.*, n. 247073.

<sup>16</sup> Cass., Sez., III, 16 aprile 1997, Pepa, in *Arch. N. Proc. Pen.*, 1997, p. 668; Sez. I, 22 giugno 1998, Sadiku, in *Giust. pen.*, 1999, 3, p. 355; Sez. IV, 23 giugno 1999, Leshay, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1248.

<sup>17</sup> Cass., Sez. IV, 10 giugno 2009, Touray, in *Mass. Uff.*, n. 244863.

<sup>18</sup> Cass., Sez. III, 24 giugno 2009, Olichey, in *Mass. Uff.*, n. 244243.

<sup>19</sup> Il legislatore ha attuato con ritardo la direttiva 2010/64/UE, il cui termine per il recepimento era fissato al 27 ottobre 2013. È stato opportunamente osservato che, in pendenza di tale termine, la natura *self executing* di molte delle previsioni della fonte eurolunitaria, attributive di diritti sufficientemente dettagliati (si pensi alla elencazione dei documenti fondamentali dei quali è obbligatoria la traduzione) avrebbe dovuto imporre ai giudici nazionali, anche prima della trasposizione nell'ordinamento interno, un'immediata interpretazione conforme dell'art. 143 c.p.p. La giurisprudenza non è parsa, però, molto sensibile al tema, pur a fronte delle critiche sollevate in dottrina. Si vedano, ad esempio, Cass., Sez. III, 18 marzo 2011, nonché Cass., Sez. III, 30 aprile 2014, n. 27067, in *Mass. Uff.*, n. 261508, in materia di colloqui con il difensore, secondo cui il diritto all'assistenza dell'interprete, nei casi e nei termini previsti dall'art. 104, co. 4-bis e dall'art. 143 c.p.p. nella formulazione redatta a seguito del d.lgs. 32/2014, non sarebbe configurabile in relazione ad atti ed attività compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della novella, poiché la prerogativa difensiva in questione non era presente nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva. Non sono mancate, però, pronunce più garantiste, che si sono espresse nel senso della doverosa interpretazione conforme alla fonte eurolunitaria – *sub specie*, quantomeno, di astensione da interpretazioni difformi – soprattutto dopo la scadenza del termine per il recepimento: Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 50105, nonché Cass., Sez. V, 30 ottobre 2013, n. 48782, con nota di Kalb, *L'effettività del diritto alla traduzione degli atti dopo la Dir. 2010/64/UE*, in *Giur. it.*, 2014, 3, p. 715. L'ultima pronuncia citata, tuttavia, pur riconoscendo il dovere in capo al giudice di operare una interpretazione conforme alla direttiva non ancora recepita, ha stabilito che il giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana non è tenuto alla traduzione della stessa nella lingua a quest'ultimo, dal momento che il diritto di farsi assistere da un interprete e di ottenere la traduzione concerne esclusivamente gli atti ritenuti necessari al fine di comprendere quale sia l'accusa mossa nei suoi confronti, nonché gli atti cui partecipi personalmente, nonostante l'art. 3, par. 2, della direttiva includa espressamente, tra i documenti fondamentali dei quali deve essere assicurata la traduzione, "le decisioni che privano una persona della propria libertà". Sul tema, si veda anche Gialuz, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. proc. pen.*, 2012, p. 439.

#### 4. La diversa modulazione del vizio linguistico in sede cautelare

La necessità di assicurare la più ampia tutela all'obbligo di traduzione degli atti in una lingua nota all'imputato o all'indagato alloglotta – che si fonda sul combinato disposto degli artt. 24, co. 2, Cost., e 6, par. 3, lett. a), CEDU, che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993 espressamente richiamava – induce oggi le Sezioni Unite a validare l'orientamento per cui le ipotesi di mancata o tardiva traduzione dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino che non conosce la lingua italiana concretizzano un vizio dell'atto.

Ciò per «ragioni di carattere sistematico insuperabili»: l'ordinanza che dispone una misura cautelare personale è idonea a incidere immediatamente sulla libertà personale dell'indagato, la cui inviolabilità è presidiata dalle garanzie di cui all'art. 13 Cost. e rispetto alla quale il fondamentale diritto di difesa deve essere garantito in termini effettivi. Gli artt. 13, 24 Cost. e 6, par. 3, lett. a) CEDU impongono di riconoscere «la massima forza espansiva al diritto alla traduzione degli atti, assicurando, al contempo, la tempestività di tale attività processuale», come già aveva affermato la Corte costituzionale oltre trent'anni fa, precisando, peraltro, che tale soluzione doveva imporsi tanto se l'ignoranza della lingua italiana fosse stata dedotta dalla parte, quanto se fosse stata, in altro modo, portata a conoscenza del giudice.

Fatta questa premessa, nella ricostruzione delle Sezioni Unite, occorre distinguere le ipotesi di inerzia dell'autorità giudiziaria da quelle in cui la circostanza della mancata conoscenza dell'italiano da parte dell'interessato emerga in momento successivo all'emissione dell'ordinanza.

Nel primo caso, l'ordinanza cautelare decisa dal giudice, il quale conosca la difficoltà linguistica del soggetto ma non disponga la traduzione, in termini congrui, del provvedimento, deve ritenersi adottata «in assenza di uno dei suoi elementi costitutivi», cioè in violazione del diritto alla comprensione dei motivi per i quali è intervenuta la compressione della libertà personale, che è condizione preliminare all'esercizio del diritto di difesa.

Tale soluzione riposa, del resto, sul tenore letterale dell'art. 292, co.2, c.p.p., disposizione che impone non solo la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate» (lett. b), ma anche «l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato». Ne consegue che la violazione dell'obbligo di traduzione determina non una forma di inefficacia, bensì una nullità a regime intermedio, e ciò in linea con quell'orientamento di legittimità che già riteneva potersi derivare tale conseguenza dall'art. 143 c.p.p., che non prevede alcuna sanzione processuale specifica per le ipotesi in esame<sup>20</sup>.

Quanto, invece, all'ipotesi in cui la circostanza (fattuale, oggetto di mero accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità) della mancata conoscenza della lingua italiana emerga in tempo successivo all'emanazione dell'ordinanza, grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo di disporre la traduzione in un termine congruo, non potendosi riservare all'alloglotta un trattamento deteriore rispetto al caso di conoscenza *ab initio* della sua difficoltà linguistica da parte del giudice e trattandosi, anche in questo caso, di dare effettività a un diritto perfetto, direttamente azionabile.

Anche in questa fattispecie, la mancata traduzione (entro il termine congruo) determina una nullità a regime intermedio, determinandosi un vizio attinente all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato. Non, invece, una ipotesi di mera "inefficacia", che è categoria distinta, che l'ordinamento processualpenalistico contempla per ipotesi di segno diverso (artt. 284 ss., 300 e 306 c.p.p.).

La Suprema Corte rimarca, infine, che la partecipazione dell'interessato al procedimento non può essere relegata alla presenza fisica, ma impone la verifica della capacità di «partecipazione attiva e cosciente», sì da consentire l'esercizio delle prerogative difensive.

Pur non individuando la durata temporale del «congruo termine», le Sezioni Unite ribadiscono che la traduzione, in linea con la Direttiva europea, deve avvenire tempestivamente e che, in ogni caso,

<sup>20</sup> Cass., Sez. IV, 13 giugno 2001, n. 27347, Sharp, in *Mass. Uff.*, n. 220040 -01; Sez. III, 12 dicembre 1998, n. 882, Darajj, in *Mass. Uff.*, n. 213068-01; Sez. I, 10 aprile 1995, n. 2228, in *Mass. Uff.*, 201461-01; Sez. I, 2 ottobre 1994, Kourami, in *Mass. Uff.*, n. 199465-01.

nelle more della traduzione – anche tenendo conto della complessità del procedimento, del numero di imputati, della difficoltà di reperire un interprete e della rarità della lingua utilizzata – può essere attivata la tutela d’urgenza di cui all’art. 51-bis disp. att. c.p.p. (traduzione orale e redazione di verbale), ferma restando la rinunciabilità del diritto all’assistenza linguistica.

## 5. Interesse a capire... purché vi sia un interesse a impugnare

Le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento che ritiene il vizio linguistico idoneo a determinare una nullità a regime intermedio.

La portata innovativa e garantista della pronuncia in commento risulta, però, mitigata dall’applicazione di un principio che la giurisprudenza di legittimità ha spesso invocato, e che ridimensiona sensibilmente le conseguenze processuali della violazione della garanzia<sup>21</sup>: si tratta del filtro del c.d. interesse a impugnare.

Già in materia di colloqui col difensore in sede cautelare, era stato affermato che, in caso di omessa nomina dell’interprete per conferire con l’avvocato, la violazione degli artt. 104, co. 4-bis e 143 c.p.p. potesse configurare una nullità ex art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p. soltanto se idonea a determinare una «*effettiva lesione del diritto di assistenza dell’imputato, il quale ha sempre l’onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando l’impossibilità di sviluppare argomenti o deduzioni, ovvero altra lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell’accusa*»<sup>22</sup>.

Si tratta dello stesso schema logico-giuridico seguito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di traduzione dei documenti formati prima dell’apertura del procedimento, ai sensi dell’art. 242 c.p.p.: in quella materia, parimenti, la Suprema Corte aveva stabilito che l’obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non già agli atti, già formati, da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora l’utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua straniera possa, *in concreto*, pregiudicare i diritti di difesa dell’imputato o di altra parte del procedimento <sup>23</sup>.

Applicando un criterio che, mutuando il relativo concetto dal diritto penale, potrebbe definirsi della “offensività in concreto”, la Suprema Corte sposa un approccio sostanzialistico.

Nelle ipotesi di omessa traduzione del provvedimento restrittivo cautelare, in coerenza con la natura generale delle nullità a regime intermedio, secondo le Sezioni Unite l’interessato non può limitarsi a dolersi dell’omissione, ma «*ha l’onere di indicare un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile*», non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.

Il criterio presidia l’ampia materia delle impugnazioni e impone la verifica, in concreto, dell’interesse a dedurre una patologia processuale: esso sussiste «*se ed in quanto il soggetto all’oglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell’ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo*».

Resta fuori dal perimetro così tracciato la dogmatica della c.d. *condizione di validità*<sup>24</sup> dell’atto, secondo la quale, in difetto di assistenza linguistica – e partendo dall’assunto per cui la capacità di comprensione, *sub specie* di capacità linguistica <sup>25</sup>, in capo all’indagato o all’imputato integra un

<sup>21</sup> LA ROCCA, *La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della giurisprudenza*, in *Arch. Pen.*, 2017, 1, p. 3; in argomento, v. anche MAZZA, *Il pregiudizio effettivo fra legalità processuale e discrezionalità del giudice*, in *Giust. pen.*, 2015, 3, p. 697; CATALANO, *Le invalidità alla deriva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, pp. 105 ss.

<sup>22</sup> Cass., Sez. I, 24 giugno 2015 n. 30127, in *Mass. Uff.*, n. 264488. Si veda, in particolare, p. 5 della motivazione in diritto.

<sup>23</sup> Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, Espenhan e altri, con nota di Cecanese, *Rilievi minimi sui persistenti dubbi interpretativi in tema di traduzione degli atti*, in *Arch. Pen. Web*, 2014, p. 3.

<sup>24</sup> Tra i presupposti processuali sono inclusi non solo i *presupposti di esistenza* del rapporto processuale, la cui mancanza determina l’inesistenza del rapporto giurisdizionale, che neppure nasce, ma anche i *presupposti o requisiti di validità* del rapporto processuale già sorto, che sono ricollegati alla validità dell’intero rapporto processuale o di una fase di esso e la cui mancanza determina, in genere, la sanzione della nullità assoluta.

<sup>25</sup> Come nell’ipotesi di menomazione della capacità partecipativa e autodifensiva dell’imputato derivante da condizioni di infermità di mente (artt. 70 ss. c.p.p.), anche il difetto di adeguata assistenza linguistica

presupposto processuale di validità del rapporto giurisdizionale – non potrebbe neppure dirsi validamente instaurato il rapporto processuale.

Non semplice pare la prova del pregiudizio effettivo.

Come dimostrare che la comprensione effettiva e completa dell'ordinanza cautelare, solo se còlta nella sua interezza linguistica, avrebbe condotto a diversi e migliori snodi difensivi?

Come spiegare a uno straniero non italoglotta che la conoscenza/comprendimento del provvedimento limitativo della sua libertà personale non può essere tutelata quale valore *in sé*?

Se in un passaggio della decisione che oggi si commenta<sup>26</sup> la Suprema Corte ha definito la traduzione per l'alloglotta vero e proprio «elemento costitutivo dell'atto», agganciandone l'indefettibilità al diritto alla comprensione, l'orientamento restrittivo che impone la verifica di un interesse a ricorrere è ormai consolidato, e risponde – è verosimile – anche ad esigenze di ordine pratico, poiché la traduzione ha un costo, materiale e temporale, per l'amministrazione.

---

integrerebbe un vizio così grave da doversi inquadrare nel paradigma della nullità assoluta, intesa come inidoneità di tutto lo sviluppo degli atti o di un complesso di atti ad inquadrarsi nello schema di un valido rapporto processuale: essa si incarna in un determinato atto, ma, per la radicale influenza di questo sulla valida costituzione del rapporto processuale, si irradia su di esso o una fase di esso, e il rapporto giurisdizionale, nato o divenuto invalido, rifiuta ogni possibilità di sanatoria.

<sup>26</sup> Par. 6.1 della motivazione in diritto.